

R.G. 131-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Caterina Macchi	-Presidente
dott. Luca Giani	- Giudice
dott. Lorenzo Lentini	- Giudice rel.

nel procedimento n. 131 /2026 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (C.F. DLVJCR57D22Z602I), nato a San Paolo (Brasile) il 22.04.1957 e residente in Milano (MI), Piazza Sesia Davide n. 5, con l'ausilio del Gestore della Crisi Avv. Alessandra Paci (C.F. PCALSN71D63D488P), con studio in Milano, Via Crema n. 15;

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato

letto il ricorso depositato in data 2.02.2026 da JOSE CARLOS DE OLIVEIRA per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, come integrato in data 11.2.2026;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente in Milano (MI) e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, atteso che l'omonima impresa individuale precedentemente esercitata risulta regolarmente cancellata dal Registro delle Imprese nell'anno 2007;



valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è più in grado di fare fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di 570.064,32, derivante in larga parte da debiti erariali maturati in connessione con l'attività imprenditoriale esercitata dal ricorrente, in forma individuale, nel periodo compreso tra il dicembre 1996 e il marzo 2007;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CC.I.I;

considerato che il sig. JOSE CARLOS DE OLIVEIRA non è proprietario di alcun bene immobile né mobile registrato e, sotto il profilo reddituale, è titolare di un assegno pensionistico pari a circa euro 700,00 su base mensile, comprensivo della tredicesima mensilità, nonché di un reddito da lavoro intermittente (a chiamata) di circa euro 1.100,00 mensile;

tenuto conto del pignoramento presso terzi effettuato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in forza delle disposizioni speciali che regolano la riscossione coattiva dei crediti tributari;

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

esaminata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Alessandra Paci, che ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

osservato che, sulla scorta di tale relazione, si stima un attivo della liquidazione, derivante da redditi futuri previsti nei prossimi 36 mesi e dalla destinazione di una quota del TFR, pari a euro 20.182,53, sicché ricorre la condizione di cui all'art. 268, c. 3, quarto periodo CC.II.

considerato, quindi, che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato;

ritenuto che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett. f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate, lo stesso possa essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII, ai fini della nomina del liquidatore possa essere confermato l'avv. Alessandra Paci quale OCC di cui all'art. 269 CC.II

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti del sig. JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (C.F. DLVJCR57D22Z602I), nato a San Paolo (Brasile) il 22.04.1957 e residente in Milano (MI), Piazza Sesia Davide n. 5;

nomina Giudice Delegato il dott. Lorenzo Lentini;



nomina liquidatore l'avv. Alessandra Paci, con studio in Via Crema n. 15, 20135 MILANO

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqes* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota della pensione:

I trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di pensione/stipendio che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

II comunichi senza ritardo all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il Tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore, impregiudicata la facoltà per il giudice delegato di confermare o rideterminare tale importo ex art. 268 comma 4 lett. b);

III chiedi al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione l'arredo dell'immobile ove risiede il nucleo familiare;



dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, ivi inclusa la procedura di riscossione di cui all' *"atto di pignoramento di crediti presso terzi"* n. 06884202500024223, notificato da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti del terzo Postepay Spa, sino alla concorrenza dell'importo di euro 409.302,15, dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in Cancelleria (e successivamente inoltri ai creditori) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;

dispone che la presente sentenza sia pubblicata nell'area dedicata del sito internet del Tribunale. Manda alla Cancelleria per la notificazione al ricorrente e per la comunicazione al liquidatore.

Milano, 12/02/2026

Il giudice est.

Dott. Lorenzo Lentini

Il Presidente

dott.ssa Caterina Macchi

